

TRIBUNALE DI PESCARA

-Sez.Lavoro-

**RICORSO EX ART 414 C.P.C CON ISTANZA EX ART 700 C.P.C.
ED ISTANZA PER LA MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
EX ART 151 C.P.C.**

I sottoscritti Sig.ri Bisceglia Michela Maria C.F. BSCMHL60H63E885W residente in Spoltore(Pe) alla Via Montesecco n.21, Caduceo Ornella C.F.CDCRLL63B63A488i residente in Montesilvano(Pe) alla Via Vestina n.13, D'Addario Nadia C.F. DDDNDA66A58G482H residente in Montesilvano(Pe) alla Via Cerrano n.17, D'Ottavio Simona C.F. DTTSMN72P64G878V residente in S.Valentino in A.C.(Pe) alla Via Gobetti, Guidone Luciana C.F.GDNLCN72S45G482N residente in Loreto Aprutino(Pe) alla C.da Passo Cordone n.47/a2, Lombardi Maria Loreta C.F. LMBMLR69C47L186D residente in Tocco da Casauria (Pe) alla Via Ospedale n.33, Ronca Roberta C.F.RNCRRT73B63G482B residente in Montesilvano(Pe) alla Via Sagittario n.4, Spezialetti Angela C.F.SPZNGL74L65A488N residente in Silvi alla Via Roma n.349, rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Frascari C.F. FRSCLD80C25G482O ed elettivamente domiciliati nel suo studio sito in Cepagatti (Pe) alla Via Gran Sasso n.60 in virtù delle procure estese in calce al presente atto il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo P.e.c. claudiofrascari@puntopec.it od al seguente numero Fax 085/974186

Nei confronti di:

- Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca in persona dell'On. Ministro p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo in persona del Sig.Dir. p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo-Ambito Provinciale di Pescara in persona del Sig. Dir. P.t.;

Tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura dello Stato competente per territorio con sede in L'Aquila alla Via Buccio da Ranallo presso il Complesso Monumentale di S. Domenico


Resistente

Nonché nei confronti di : tutti i docenti iscritti nella Graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Pescara relative alla Scuola Primaria ed alla Scuola dell'Infanzia

Potenziali resistenti

FATTO

-Le docenti ricorrenti abilitate all'insegnamento per la Scuola Primaria e/o per la Scuola D'Infanzia erano collocate nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento, per il conferimento di incarichi a tempo determinato e valevoli altresì per le immissioni in ruolo. In particolare le ricorrenti erano posizionate nelle graduatorie ad esaurimento, ognuna per la propria classe di concorso, per gli Anni Scolastici precedenti all'ultimo aggiornamento ossia il trienni 2011/2014(come da graduatorie allegate al presente), ma non hanno effettuato la domanda di permanenza nella graduatoria di esaurimento sino all'anno 2014.



Segnatamente la Prof.ssa Bisceglia Michela Maria era nella graduatoria permanente per la Scuola Primaria e dell'Infanzia sino all'A.S. 2006/2007, la Prof.ssa Caduceo Ornella era collocata nella graduatoria permanente per la Scuola Primaria sino all'A.S. 2006/2007, la Prof.ssa D'Addario Nadia era collocata nella graduatoria Permanente per la Scuola d'Infanzia sino all'A.S. 2004/2005, la Prof.ssa D'Ottavio Simona era collocata nella graduatoria permanente per la Scuola D'Infanzia sino all'A.S. 2010/2011, la Prof.ssa Guidone Luciana era presente nella graduatoria permanente per la Scuola Primaria sino all'A.S. 2004/2005, la Prof.ssa Lombardi Maria Loreta era collocata nella graduatoria permanente per la Scuola Primaria sino all'A.S. 2008/2009, la Prof.ssa Ronca inserita nella graduatoria permanente per la Scuola D'Infanzia sino all'A.S. 2008/2009, la Prof.ssa Spezialetti collocata nella graduatoria permanente per la Scuola d'Infanzia sino all'A.S. 2007/2008, come da graduatorie depositate con il presente ricorso a cui ci si riporta ed il cui contenuto sia abbia qui per integralmente trascritto.

In occasione dell'emissione del D.M. n.235 del 1 Aprile 2014 le istanti hanno formulato la domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Pescara, ciascuna per la propria classe di concorso, valevoli per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per gli AA.SS. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

Tuttavia L'Amministrazione Scolastica ha rigettato le domande inoltrate in virtù della circostanza che nella graduatoria ad esaurimento non sono consentiti nuovi accessi in quanto il D.M n.235/2014 non prevede nuove iscrizioni ma solo l'aggiornamento del punteggio, permanenza,trasferimento, conferma e scioglimento riserva per i docenti già inclusi in Graduatoria(come da missive inviate alle ricorrenti prodotte con il presente atto). Tuttavia quanto dedotto nella missiva, che si contesta integralmente, non tiene in considerazione che nel caso non si tratta affatto di una domanda volta all'inserimento in graduatoria ma al reinserimento in essa, in quanto nei precedenti anni le ricorrenti erano già collocate nella graduatoria ma non hanno aggiornato la propria posizione e pertanto si sono visti depennati dall'Amministrazione Scolastica.

I ricorrenti ,quindi, ad oggi restano privati della facoltà di aggiornare la graduatoria ad esaurimento e di essere reinseriti proprio perchè depennati dalla stessa a seguito della mancata domanda di inserimento e di aggiornamento delle graduatorie nei precedenti anni scolastici e ,quindi, per tale motivo non inclusi nella graduatoria ad esaurimento per il triennio 2011-2014.

Allo stato pertanto le docenti in epigrafe, restano escluse dagli incarichi a tempo determinato, i particolare quelli che coprono l'intero anno scolastico 2014/2015 per i quali l'Amministrazione attinge dalle graduatorie ad esaurimento, nonostante gli odierni istanti abbiano tempestivamente inoltrato la domanda di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014-2017. Alla stessa stregua le ricorrenti non possono aspirare alle immissioni in ruolo per le quali il Miur utilizza le citate graduatorie per coprire il 50 % dei nuovi contratti a tempo indeterminato.

Nel caso l'esclusione dalle graduatorie permanenti non appare a parere di chi scrive legittima per i seguenti motivi di

Diritto

Il D.M. n.235/2014 recante disposizioni per l'aggiornamento della graduatoria ad esaurimento non ha previsto la facoltà di reinserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati già inseriti nei precedenti anni ma depennati a seguito del mancato inoltro della domanda di permanenza o della sua tardività.

Vale la pena porre l'attenzione al panorama normativo relativo alla disciplina delle graduatorie permanenti oggi definite dall'ordinamento scolastico graduatorie ad esaurimento.

L'art 1 del D.L. n.97 del 7 Aprile 2004 convertito con modifiche dalla L.n.143 del 4 Giugno 2004 prevede al comma 1-bis,che viene qui riportato per maggiore comodità

di letture, “ *Dall'anno scolastico 2005/ 2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie di cui all'art 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione della graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento in graduatoria con il recupero del punteggio maturato”.* In sostanza vige ad oggi una norma di fonte primaria che sancisce il diritto dei docenti già inseriti in graduatoria ma cancellati a seguito della mancata presentazione della domanda di aggiornamento ad essere reinseriti nella graduatoria. La citata disposizione se da un lato introduce la sanzione della cancellazione della graduatoria per coloro che omettano di richiedere la permanenza in essa nei termini indicati nei decreti di volta in volta emanati dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, dall'altro ne determina la provvisorietà della sanzione stessa facultizzando il soggetto cancellato a chiedere il reinserimento nei medesimo termine prescritto per l'aggiornamento della graduatoria con il recupero del punteggio detenuto all'atto della cancellazione. L'espunzione, quindi, opera esclusivamente negli anni di vigenza della graduatoria stante l'art 1 comma 1 bis del D.L. n.97/2004 che di per sé esclude che la cancellazione sia definitiva (in questo senso anche Trib. di Matera Sent .n.1192 del 03/12/2012).

Il D.M n.235/2014 così come il D.M. n.44/2011 ed il D.M. n.42/2009, dettanti norme regolamentari per l'aggiornamento delle graduatorie rispettivamente per gli AA.SS 2014/2017, AA.SS.2011/2013, e AA.SS.2009/2011, non hanno previsto tale facoltà di reinserimento nella rispettiva fascia ponendosi quindi in violazione della disposizione di cui all'art 1 comma 1 bis D.L. n.97/2004. Invero la previsione nei decreti ministeriali di un termine di decadenza entro il quale presentare la domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria del dipendente che vi sia stato, in passato, inserito, né può una fonte di secondo grado introdurre decadenze non sancite espressamente dalla norma primaria (Trib. di Matera Sent.n.1192 del 03/12/2012).

Pertanto le norme regolamentari dettate dal Miur in occasione dell'aggiornamento della graduatoria vanno a parere dei ricorrenti disapplicate in quanto lesive di una disposizione di legge (in questo senso Ord. Trib di Foggia del 10/11/2011 r.g. l. 8748/2011).

Peraltro la Giurisprudenza di merito ha osservato che il diritto al reinserimento nella graduatoria permanente rimane inalterato anche a seguito della trasformazione della graduatoria permanente in graduatoria ad esaurimento per effetto dell'art 1 comma 605 lettera C della L. n.296/2006 , non essendo mai stata abrogata la disposizione relativa al diritto al reinserimento(in questo senso Trib. Di Firenze Sent. del 17 Maggio 2013).

La tesi delle ricorrenti, sposata dalla Giurisprudenza del Lavoro(tra cui Sent. Trib. di Matera n.1192/2012, Sent.n.297/2013 Trib. di Verona, Ord n. del 27/07/2012 Trib. di Cagliari) è suffragata da una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato ove viene rilevato che la cancellazione dalla graduatoria in via definitiva non può trovare fondamento nell' art 1 comma 605 L.n.296/2006, il quale ha in effetti disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti in graduatorie ad esaurimento, ma la portata della norma non è tale da prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio(in questo senso Cons. di Stato Sent. n.3658 del 14 Luglio 2014).

Nello stesso senso si era già espressa la Giurisprudenza Amministrativa di merito la quale ha puntualizzato,interpretando il tessuto normativo relativo alle graduatorie ad esaurimento, che l'omissione della domanda comporta sì l'esclusione dalla graduatoria, ma tale cancellazione non è assoluta ben potendo il docente,nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda l'inclusione nella graduatoria(in questo senso Tar Lazio Sent. n.21793/2010, Sent. n.5874/2011).Pertanto l'esclusione che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria ed addirittura la cancellazione definitiva da quest'ultima omette di tener conto, sistematicamente, della statuizione contenuta nel comma1-bis dell'art 1 D.L. n.97/2014 che cristallizza il diritto al reinserimento in graduatoria,né risulta conforme alle regole di ragionevolezza e buona amministrazione l'onere che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata ed ulteriore manifestazione di detta volontà.(in questo senso Consiglio di Stato Sent.n. 3658 del 14 Luglio 2014 il quale dichiara illegittimo l'art 1 del d.m. n.42/2009 mediante la lettura costituzionalmente orientata del D.L. n.97/2014 art 1 comma 1 bis).Se è quindi giusto, argomenta il Consiglio di Stato, “.. depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più